

**S.C.R. - Piemonte S.p.A.**

**Schema di Convenzione per la fornitura di Energia elettrica per i soggetti**

**di cui all'art. 3 L.R. 19/2007 e s.m.i.**

**[Lotto .....]**

**TRA**

***La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A.***, con sede legale in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, Luciano PONZETTI (nel seguito per brevità anche “**S.C.R. - Piemonte S.p.A.**”)

**E**

- \_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, in persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_, giusti poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_\_

(nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”);

**OPPURE**

- \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, in persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante \_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, via \_\_\_\_, e la  
mandante \_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta  
al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del  
presente atto in \_\_\_\_, via \_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con  
rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_, dott. \_\_\_\_ \_\_\_\_, repertorio n. \_\_\_\_  
(nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”)

#### **PREMESSO CHE**

- a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.-  
Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt.  
3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;
- b) con D.G.R. 92-13745 del 31/03/2010, la Giunta Regionale ha affidato a  
S.C.R.-Piemonte S.p.A. il compito di individuare un fornitore unico  
dell’approvvigionamento di energia elettrica per le amministrazioni  
piemontesi mediante l’espletamento di procedure ad evidenza pubblica  
predisponendo i relativi atti di gara;
- c) nel rispetto di quanto previsto all’art 3 comma 1, lett. a) e b), e comma 2  
L.R. 19/2007 e s.m.i., S.C.R.- Piemonte S.p.A. svolge la sua attività,  
relativamente alla presente convenzione, anche a favore di quei soggetti  
che ne facciano espressa richiesta e che abbiano interesse e titolo ad  
aderire alla presente convenzione;
- S.C.R.- Piemonte S.p.A., con disposizione del Presidente del C.d.A  
n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla  
Regione Piemonte, ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’artt. 54 e  
55 del D.Lgs. 163/06 s.m.i avente ad oggetto la fornitura di energia  
elettrica per i soggetti di cui all’art. 3 L.R. 19/2007 e s.m.i mediante il

criterio di aggiudicazione del prezzo più basso suddivisa in 3 distinti lotti:

Lotto 1: Media Tensione – Altri Usi;

Lotto 2: Bassa Tensione – Altri Usi;

Lotto 3: Bassa Tensione – Illuminazione Pubblica.

**d)** i quantitativi massimi di energia elettrica e della relativa certificazione di provenienza da fonti rinnovabili (RECS), indicati per ciascun o lotto, sono:

LOTTO	Prestazione principale		Prestazione opzionale
	A) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	B) CERTIFICAZIONE RECS 5%	C) CERTIFICAZIONE RECS 20%
1	253,20 GWh	12,66 GWh	50,64 GWh
2	83,20 GWh	4,16 GWh	16,64 GWh
3	33,0 GWh	1,65 GWh	6,60 GWh

**Tabella 1 – Quantitativi massimi**

**e)** per ciascun lotto, il Fornitore aggiudicatario rende disponibile, senza alcun onere aggiuntivo per le Amministrazioni contraenti, una quota di energia elettrica pari al 5% del quantitativo effettivamente fornito, e pertanto fino ad un volume energetico massimo pari a quanto indicato alla lettera B) della Tabella 1, la cui origine sia certificata da fonte rinnovabile (Certificazione RECS), secondo quanto meglio disciplinato all'art. 8 del Capitolato Tecnico;

**f)** per ciascun lotto, il Fornitore aggiudicatario si impegna a rendere disponibile alle condizioni economiche indicate in offerta, e su richiesta espressa da parte di ciascuna Amministrazione, un'ulteriore quota di energia elettrica la cui origine sia certificata da fonte rinnovabile

(Certificazione RECS) fino ad un ammontare massimo pari a quanto indicato alla lettera C) della Tabella 1;

g) con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, S.C.R.- Piemonte S.p.A. ha aggiudicato definitivamente l'appalto per il/i lotto/i \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_;

h) il Fornitore assegnatario del/i lotto/i \_\_\_\_\_ ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione, che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la/e cauzione/i definitiva/e per un importo di Euro \_\_\_\_\_ = ( \_\_\_\_\_ /00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali ed ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi nonché una polizza di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro con massimale non inferiore a quanto indicato all'art. 10 comma 8 della presente Convenzione;

i) il Fornitore aggiudicatario ha attivato un Call Center secondo quanto disposto dal punto 12 del Capitolato Tecnico ed ha comunicato un numero telefonico, un numero di fax dedicato ed un indirizzo e-mail;

j) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R.- Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

***Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate***

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati: Capitolato Tecnico, Offerta Economica del Fornitore, Modello di Ordinativo di Fornitura, cauzione definitiva, polizza RCT e polizza RCO .

## **ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE ED IMPORTO CONTRATTUALE**

I. La presente Convenzione ha per oggetto la fornitura di energia elettrica per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. 19/2007 e s.m.i. in \_\_\_\_\_ (Lotto \_\_\_\_\_), complessivi max Euro \_\_\_\_\_ I.V.A. esclusa, Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Euro 0, così articolata:

*A) Prestazione Principale:* energia elettrica max \_\_\_\_\_ GWh di cui \_\_\_\_\_ GWh di energia certificata proveniente da fonti rinnovabili, per complessivi max Euro \_\_\_\_\_ I.V.A. esclusa.

I prezzi unitari di fornitura, perdite escluse, espressi in €/MWh sono:

Prezzi di fornitura	Monorario	F1	F2	F3
Lotto X	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ove per fasce orarie F1, F2 e F3 si intendono quelle indicate nella Tabella 6 dell'Allegato A del Testo Integrato di Vendita dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.

Tali prezzi unitari comprendono:

- eventuali oneri relativi alle emissioni di CO2 come previsto dalla direttiva 2003/87/CE e s.m.i.;
- gli oneri di cui agli articoli 40, 41 e 43 dell'allegato A della Del.111/06 dell'AEEG (corrispettivi di sbilanciamento, non arbitraggio e per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto);
- il trattamento relativo all'energia CIP6 e a quella di importazione, per l'acquisizione delle quali sarà dato apposito mandato al Fornitore;

Le perdite di rete saranno calcolate sulla base del TIS (Testo Integrato regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento).

Pertanto, a titolo esemplificativo, i prezzi unitari relativi alla fornitura di energia elettrica in Media Tensione (Lotto 1), al fine di ottenere il prezzo "perdite incluse", dovranno essere maggiorati di una percentuale pari al 5,1%; i prezzi unitari relativi alla fornitura di energia elettrica in Bassa Tensione (Lotti 2 e 3), al fine di ottenere il prezzo "perdite incluse", dovranno essere maggiorati di una percentuale pari al 10,8%.

**B. Prestazione Opzionale:** Certificazione di Energia Elettrica da Fonti di Energia Rinnovabile (Opzione Verde): *max* \_\_\_\_\_ *GWh, €/MWh*  
\_\_\_\_\_, *max Euro* \_\_\_\_\_ *I.V.A. esclusa.*

In merito alla determinazione dei corrispettivi, durante l'esecuzione contrattuale, si rinvia a quanto specificamente indicato all'art. 10 del Capitolato tecnico.

2. Relativamente alla prestazione principale di cui all'Art 2 comma 1 lett. A),

il Fornitore aggiudicatario si obbliga, altresì, a fornire, senza alcun onere aggiuntivo per le Amministrazioni contraenti, una quota di energia elettrica pari al 5% del quantitativo effettivamente fornito, e pertanto fino ad un volume energetico massimo pari a \_\_\_\_\_ GWh per il lotto \_\_\_\_, la cui origine sia certificata da fonte rinnovabile, secondo quanto meglio disciplinato all'art. 8 del Capitolato tecnico.

3. Relativamente alla prestazione opzionale di cui all'Art. 2 comma 1 lett. B), è facoltà di ciascuna Amministrazione richiedere al Fornitore l'approvvigionamento, alle condizioni economiche sopraindicate e su richiesta espressa da parte dell'Amministrazione stessa, una ulteriore quota di energia elettrica la cui origine sia Certificata da fonte rinnovabile (RECS) in misura non superiore al quantitativo massimo indicato al citato art. 2 c. 1 lett. B). Tale prestazione è eventuale e sarà attivata solo qualora ciascuna Amministrazione, mediante l'Ordinativo di fornitura e sui singoli Punti di Prelievo indicati, lo ritenga utile, conveniente e necessario anche in relazione alle proprie disponibilità finanziarie, senza che esista alcun diritto in capo al Fornitore alla richiesta della stessa.

4. I quantitativi massimi di cui al precedente comma 1 esprimono il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti sulla base del Quantitativo stimato del contratto per tutta la durata delle singole forniture. Pertanto, nel limite del Quantitativo massimo della Convenzione, il Fornitore dovrà fornire energia elettrica alle Amministrazioni Contraenti, sulla base dell'effettivo fabbisogno delle stesse, indipendentemente dal quantitativo indicato nell'Ordinativo di Fornitura.

5. S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto quantitativo massimo (del lotto di riferimento) fino a concorrenza di un quinto, ai sensi del R.D. 2440/1923.

6. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I singoli contratti di fornitura tra ciascuna Amministrazione ed il Fornitore sono regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato tecnico e dagli Ordinativi di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al Fornitore per fruire delle prestazioni di cui alla presente Convenzione. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura in cui dovranno essere indicati quantomeno i singoli punti di prelievo con il relativo quantitativo di consumi stimato annuo e il luogo di ubicazione degli stessi.

7. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A., all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di energia elettrica, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.

### **ART. 3 – DURATA**

1. La presente Convenzione decorre dal 01/01/2011 sino alle ore 24:00 del 31/12/2011 e, nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito all'art. 2 comma 1, potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 3 (tre) mesi, previa comunicazione



scritta al Fornitore da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A..

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli

Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile

aderire alla Convenzione qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto,

anche eventualmente incrementato.

2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle

Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, comprensivi

dell'anagrafica dei POD e dell'indicazione dei relativi consumi presunti,

decorrono dalla data di Attivazione della fornitura e sino alle ore 24:00 del

31/12/2011. La data di inizio di erogazione dell'energia elettrica coincide,

salvo diversa data concordata tra le Parti, col primo giorno del secondo mese

solare successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura in caso di

ricezione dell'Ordinativo entro il 15 del mese, ovvero col primo giorno del

terzo mese solare successivo alla ricezione dell'Ordinativo in caso di

ricezione dell'Ordinativo dopo il 15 del mese, salva diversa data concordata

tra le parti. In ogni caso, la fornitura dovrà essere attivata esclusivamente il

primo giorno solare del mese concordato e terminerà alle ore 24:00 del

31/12/2011, senza possibilità di tacito rinnovo.

#### **ART. 4 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE**

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della

Convenzione a:

a) assistere i soggetti destinatari nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;

b) stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell'Amministrazione il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di

dispacciamento dell'energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all'attivazione della fornitura;

c) garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e nell'Ordinativo di Fornitura.

d) erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell'Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione.

e) salvo diversa indicazione dell'Amministrazione, emettere una fattura unica per raggruppamento di punti di prelievo facenti capo alla singola Amministrazione contraente ed inviarla anche tramite e-mail;

f) mettere a disposizione, su un apposita area web predisposta e gestita a sua cura, i dati di riepilogo e di dettaglio relativi al monitoraggio della fornitura, di cui all'art. 13 del Capitolato Tecnico, che dovranno essere scaricabili su file in formato .xls e inviati tramite e-mail congiuntamente alla fatturazione;

g) emettere fattura con cadenza mensile con l'indicazione dei dati misurati dal Distributore locale alla cui rete l'Amministrazione contraente è collegata; qualora non abbia ricevuto dette misure in tempo utile per emettere la fatturazione, emettere in ogni caso una fattura in acconto, conguagliando i consumi non appena sarà disponibile la lettura effettiva, in ogni caso entro i successivi tre mesi.

## **ART. 5 – ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA**

La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita

dal Fornitore con le modalità e i termini stabiliti nel Capitolato Tecnico e nel rispetto di quanto richiesto in ciascun Ordinativo di Fornitura, pena l'applicazione delle penali.

#### **ART. 6 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO**

S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare, o far verificare da soggetto idoneo, la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, così come previsto e disciplinato all'art 12 del Capitolato Tecnico che si richiama integralmente.

#### **ART. 7 – CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture di energia elettrica oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura saranno calcolati come specificato all'articolo 10 del Capitolato Tecnico (e come già indicato all'art. 2 del presente documento).

2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla Data di Attivazione della fornitura di cui all'art. 5 della presente Convenzione.

3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con una cadenza mensile e corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti. Ciascuna fattura dovrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ed eventualmente anticipata via e-mail. I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese e saranno accreditati sul conto corrente intestato al Fornitore presso

\_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_. E' facoltà di ciascuna Amministrazione contraente corrispondere il corrispettivo dovuto con bonifico bancario o con

rimessa interbancaria (RID).

4. Il Fornitore, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga di oltre 60 (sessanta) giorni rispetto ai termini stabiliti dal precedente comma 3, previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R alla Pubblica Amministrazione inadempiente, potrà rifiutare nuovi Ordinativi di Fornitura emessi dalla medesima Amministrazione inadempiente.

5. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinata alla presentazione da parte del Fornitore di copia del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) attestante la propria regolarità contributiva, in corso di validità. Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di cui al comma 3, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura del 5%; tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del Codice Civile.

#### **ART. 8 – PENALI**

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore, a caso fortuito oppure per grave ed accertata negligenza imputabile al Distributore locale, rispetto alla Data di Attivazione della fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 500,00= (cinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al

Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

3. Per ogni mancato invio delle fatture rispetto alla cadenza mensile, ciascuna Amministrazione potrà applicare una penale pari a Euro 100,00= (cento/00).

4. Per ogni mancato invio del report mensile in allegato alle fatture, ciascuna Amministrazione potrà applicare una penale pari a Euro 100,00= (cento/00).

5. Per la mancata effettuazione del conguaglio entro i 3 mesi successivi all'emissione di fattura in acconto, ciascuna Amministrazione potrà applicare una penale pari a Euro 200,00= (duecento/00).

6. Per ogni giorno di ritardo nell'invio dei Certificati RECS secondo le modalità di cui all'art. 8 comma 10 del Capitolato Tecnico, ciascuna Amministrazione potrà applicare una penale pari a Euro 100,00= (cento/00).

7. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, anche imputabile a terzi, rispetto al termine di cui all'art. 13 del Capitolato tecnico per la trasmissione della documentazione mensile necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, S.C.R.- Piemonte S.p.A potrà applicare al Fornitore una penale pari a Euro 100,00= (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

8. Per la mancata operatività del Call Center, non imputabile a S.C.R.- Piemonte S.p.A. ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, che si protragga per oltre 3 (tre) giorni lavorativi, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a S.C.R.- Piemonte S.p.A. una penale pari a Euro 200,00= (duecento/00) per ogni giorno ulteriore di mancata operatività, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

**ART. 9 – PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE  
DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI**

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 8 commi 1 - 6 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. - Piemonte S.p.A..

In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto all'Amministrazione Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all'art. 8 commi 1 - 6 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 8 commi 7 e 8 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R. - Piemonte S.p.A.

In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto a S.C.R. - Piemonte S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R. - Piemonte S.p.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere

applicate al Fornitore le penali stabilite all'art. 8 commi 7 e 8 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. Le Amministrazioni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. - Piemonte S.p.A. di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

4. Ciascuna Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 8 commi 1 - 6, sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nella presente Convenzione non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

5. S.C.R. - Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 8 commi 7 e 8 sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della misura massima del 10%, S.C.R. - Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle penali applicate dalle singole Amministrazioni Contraenti, regolarmente comunicate e documentate.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

## **ART. 10 – GARANZIE**

1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti, ha presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge, per un importo di Euro \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/00). In merito allo svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.

La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R. - Piemonte S.p.A.. Detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c., nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura.

2. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto S.C.R. - Piemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto al precedente art. 8, ha facoltà di rivalersi direttamente sulle cauzioni anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.

3. La garanzia opera nei confronti di S.C.R. - Piemonte S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione, e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.

4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione



di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. - Piemonte S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato da S.C.R. Piemonte S.p.A..

5. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate solo previo consenso espresso in forma scritta da S.C.R. - Piemonte S.p.A..

6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da S.C.R. - Piemonte S.p.A..

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.

8. Il Fornitore, prima della sottoscrizione della Convenzione, ha presentato una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi stipulata con una Compagnia di Assicurazioni per tutta la durata della Convenzione con massimale non inferiore a Euro 5.000.000,00.

Il Fornitore, prima della sottoscrizione della Convenzione, ha presentato una

polizza di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, con massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00 con sottolimito per singolo prestatore non inferiore ad Euro 750.000,00, restando inteso che eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti da detta polizza assicurativa resteranno comunque ad esclusivo carico del Fornitore.

#### **ART. 11 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., i seguenti casi:

- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- frode, a qualsiasi titolo, da parte Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- ingiustificata sospensione del servizio;
- subappalto non autorizzato;
- cessione di tutto o parte del contratto;
- fallimento o altre procedure concorsuali;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A..

Nei casi espressamente indicati al precedente comma 1, la Convenzione è risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. e comporta la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal

caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.

2. La specifica ipotesi di ritardo nell'attivazione della fornitura, prolungato per 30 (trenta) giorni oltre la Data di Attivazione della fornitura, costituisce motivo per la risoluzione di ciascun singolo contratto/ordinativo di fornitura, ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Tale risoluzione di diritto opera a seguito della contestazione effettuata da ciascuna Amministrazione richiedente e ha effetto limitatamente al singolo Ordinativo di fornitura sul quale si è verificato il ritardo. E' facoltà di S.C.R. - Piemonte S.p.A. risolvere di diritto la Convenzione per tale specifica ipotesi di risoluzione, qualora il ritardo nell'attivazione della fornitura, prolungato per 30 (trenta) giorni oltre la Data di Attivazione della fornitura, si sia verificato in misura superiore al 50% del complessivo delle attivazioni richieste.

3. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura, S.C.R Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della S.C.R Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

4. I casi elencati ai precedenti punti saranno contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R. - Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

5. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui

al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali S.C.R. - Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

6. Nel caso di risoluzione S.C.R. - Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.

#### **ART. 12 – RECESSO**

1. Le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R. - Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza, hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla Convenzione e, per quanto riguarda le singole Amministrazioni Contraenti, dal singolo Ordinativo di fornitura, al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione.

2. In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti fino al passaggio al nuovo Fornitore.

3. Qualora S.C.R. - Piemonte S.p.A. receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli ordinativi di fornitura già emessi, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 2.

#### **ART. 13 – SUBAPPALTO**

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo

contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

\_\_\_\_\_.

Al subappalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 D.Lgs. 163/06

s.m.i.

#### **ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO**

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e S.C.R. - Piemonte S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto di fornitura e la Convenzione.

3. La cessione del credito è regolata dall'art. 117 D.lgs. 163/06 s.m.i.

#### **ART. 15 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

1. Il/La sig./sig.ra ....., Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e di S.C.R. Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

#### **ART. 16 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Ciascuna Amministrazione richiedente, nell'Ordinativo di fornitura allegato alla presente Convenzione, indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/06 s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento della fornitura ai fini del pagamento

delle fatture e dell'applicazione delle penali.

Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. - Piemonte S.p.A. per garantire i controlli di cui agli artt. 8, 11 e 13 della presente Convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 10 comma 4 della presente Convenzione. Il D.E.C., entro 30 (trenta) giorni solari dalla scadenza della presente convenzione, dovrà inviare a S.C.R. - Piemonte S.p.A. ed al Fornitore il relativo certificato di regolare esecuzione.

#### **ART. 17 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI**

Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza posa in opera, S.C.R. - Piemonte S.p.A. non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).

#### **ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI**

1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n.

196/2003 e s.m.i., ossia del “Codice in materia di protezione dei dati personali” con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

3. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della Convenzione medesima e l’esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l’adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.A. acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario.

4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione acconsentono al trattamento da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. dei dati personali alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all’esecuzione e al monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi. Al contempo il Fornitore acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei dati personali inviati per conoscenza a S.C.R. - Piemonte S.p.A. dalle Amministrazioni in fase di emissione dell’Ordinativo di Fornitura.

5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei,

informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.

7. Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente del Consiglio di Amministrazione di S.C.R. - Piemonte S.p.A., al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti.

8. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

#### **ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI**

Le spese relative alla stesura della Convenzione, al bollo e alla registrazione sono ad esclusivo carico del Fornitore aggiudicatario.

#### **ART. 20 – DISCIPLINA APPLICABILE**

1. La fornitura oggetto d'appalto è regolata dalla presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato tecnico.

2. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.

#### **ART. 21 - FORO COMPETENTE**

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione o relativa ai singoli



contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

**ART. 22 – CLAUSOLA FINALE**

1. L’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Torino, li \_\_\_\_ \_\_\_\_

S.C.R. - Piemonte S.p.A. \_\_\_\_\_

Il Fornitore \_\_\_\_\_